

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**



**SEZIONE III BIS**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 11049/2022**

^^^

**PER: LAZZARO FEDERICA** (C.F.: LZZFRC87R53G273I), nata a Palermo il 13/10/1987 e residente a Bologna in Via Ugo Lenzi n. 8 (40122), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org));

**- Ricorrente-**

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore* - **U.S.R. PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliati *ex lege* in Via dei Portoghesi n. 12 (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ;

**- Resistente-**

**SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: AIMI CAROLINA**, elettivamente domiciliata in Via dei Mille n. 9 (43015) Noceto (PR).

^^^

**PER L'ANNULLAMENTO:**

1. Del D.D.G. prot. n. 434 del 11.07.2023 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, a rettifica del precedente D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Emilia Romagna prot. n. 400 del 22.06.2023, ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso "A022 – Italiano, Storia,

*Geografia, nella scuola secondaria di I grado*” per la regione Emilia Romagna, nella parte in cui il nominativo della ricorrente risulta inserito con l’apposizione della riserva;

2. Per quel che occorrer possa, del D.D.G. prot. n. 400 del 22.06.2023 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna ha approvato la graduatoria di merito del concorso ordinario per la c.d.c. *“A022 – Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado”* di appartenenza della ricorrente, successivamente rettificata, nella parte eventualmente lesiva per la ricorrente;

3. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del suo diritto ad essere inserita a pieno titolo all’interno della graduatoria di merito del concorso ordinario docenti per la classe di concorso *“A022 – Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado”* per la Regione Emilia Romagna.

**E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO PRINCIPALE:**

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso *“A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado”* per la Regione Emilia Romagna, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022;
2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell’Istruzione per l’espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
3. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso *“A022”* di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicati, nonché Previa declaratoria in via cautelare Ordinare all’Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso *“A022”* di

appartenenza.

### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

- La ricorrente, in qualità di docente che ha partecipato alla procedura indetta con D.D. M.I. n. 499/2020, adiva in un primo momento il T.A.R. Emilia Romagna al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale l'Amministrazione resistente decretava il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 per la Regione Emilia Romagna.
- In particolare, la ricorrente otteneva il punteggio di 68,00/100 e dunque veniva esclusa per una domanda dalla partecipazione alla prova orale del concorso in oggetto.
- La ricorrente, a seguito dell'Ordinanza n. 344/2022 del TAR Emilia Romagna – Bologna, veniva ammessa a sostenere la prova orale del concorso in oggetto, che superava positivamente con la votazione di 86/100, come si evince dalla documentazione già prodotta in atti.
- Successivamente, a seguito dell'appello cautelare promosso dal Ministero resistente avverso la suddetta pronuncia, il Consiglio di Stato dichiarava l'incompetenza del T.A.R. Emilia Romagna in favore di quella del T.A.R. del Lazio, ove il procedimento veniva tempestivamente riassunto da parte ricorrente.
- Con Ordinanza n. 5802/2023 il T.A.R. del Lazio poneva incombenti istruttori a carico del Ministero resistente, chiamato a rendere chiarimenti in ordine ai quiz contestati dalla ricorrente.
- Con successiva Ordinanza n. 11556/2023 il T.A.R. del Lazio chiedeva alla ricorrente di chiarire se la domanda di accoglimento proposta è alternativa, dunque soddisfatta anche sulla base dell'eventuale accoglimento del motivo in ordine ad un solo quesito contestato oppure in relazione anche agli altri.
- La ricorrente dichiarava di voler ottenere una pronuncia in ordine a tutti i quesiti contestati pertanto, con ordinanza n. 12297/2023 il T.A.R. del Lazio, disponeva una Verificazione con riferimento al quesito sulla "Sirma", fissando l'udienza di merito al 05.12.2023.

- In data 18.08.2023 veniva depositata nel presente giudizio la Verificazione realizzata dal Consulente designato Prof. Giorgio Inglese, il quale avvalorava la tesi di parte ricorrente.
- Nelle more del presente giudizio veniva pubblicata la graduatoria di merito del concorso ordinario docenti per la c.d.c. "A022" di appartenenza della ricorrente.
- Più nello specifico, con D.D.G. prot. n. 400 del 22.06.2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per l'Emilia Romagna pubblicava la graduatoria di merito, ove veniva inserito il nominativo della ricorrente, con il punteggio pari a 166,50, dunque comprensivo anche della valutazione della prova orale ma non anche della valutazione relativa ai quesiti in tale sede contestati (**cfr. doc. 1**).
- A seguito di intervenute rettifiche, il Ministero resistente pubblicava il D.D.G. prot. n. 434 del 11.07.2023, ove il nominativo della ricorrente veniva inserito con l'apposizione della riserva "a seguito di provvedimento giudiziario non definitivo, fatto salvo l'esito del giudizio di merito" (**cfr. doc. 2**).
- Nell'ultima graduatoria pubblicata, la ricorrente veniva inserita con il punteggio complessivo di 166,50, così suddivisi:
  1. Punti 68,00 prova scritta;
  2. Punti 86,00 prova orale;
  3. Punti 12,50 titoli.
  - Come emerge dalla graduatoria di merito così come rettificata, alla ricorrente veniva assegnato il punteggio per la prova scritta pari a 68,00, dunque senza considerare i quesiti contestati con l'instaurazione del presente giudizio.
  - In virtù dell'utile collocamento all'interno della predetta graduatoria, con Avviso prot. n. 19178 del 21.07.2023 alla ricorrente veniva assegnata la Provincia di Bologna, con accantonamento del posto nella predetta Provincia (**cfr. doc. 3**).
  - Nonostante l'accantonamento, la seconda fase della procedura – ovvero l'assegnazione della sede – è proseguita per la ricorrente, come risulta dal successivo Avviso prot. n. 19424 del 25.07.2023, con il quale alla medesima veniva assegnata la

sede di servizio della Scuola secondaria di I grado “A. Giurolo – Porretta Terme” di Alto Reno (BO) (***cfr. doc. 4***).

- La situazione patita dalla ricorrente è di notevole delicatezza in quanto la predetta, pur essendo inserita nella graduatoria di merito del concorso ordinario con riserva, ha ottenuto l'accantonamento di un posto sulla Provincia di Bologna che, nella creduta e fondata ipotesi di accoglimento del presente ricorso, dovrà essere quella a lei spettante in base ai titoli e al punteggio che otterrà in caso di esito positivo del contenzioso dinanzi al T.A.R. del Lazio.

- La ricorrente ha pertanto diritto a vedersi assegnata, all'esito del presente giudizio, in una sede di servizio che dovrà essere determinata sulla base della graduatoria che sarà rettificata in considerazione dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio maturato.

- È proprio in virtù dell'accantonamento del posto sull'intera Provincia che si renderà pertanto necessaria una riformulazione della graduatoria, con assegnazione di una nuova sede di servizio, che dunque non potrà essere quella oggi individuata, ma quella che verrà determinata a seguito della attribuzione dell'ulteriore punteggio e del conseguente miglior collocamento nella graduatoria di merito del concorso in oggetto.

- Se così non fosse, il pregiudizio patito dalla ricorrente sarebbe ben evidente, tenuto conto che la predetta sarebbe con certezza immessa in ruolo in una sede di servizio assegnata sulla base di una graduatoria – quella oggetto della presente impugnazione – predisposta in virtù di un punteggio non conforme alla prova sostenuta dalla docente.

- La futura assegnazione – a seguito di scioglimento della riserva - della ricorrente presso la sede di servizio oggi individuata, non sarebbe conforme alla posizione che la stessa maturerà all'esito del contenzioso ove, con molta probabilità, verrà riconosciuto in suo favore un punteggio superiore per la prova scritta sostenuta.

- Per quanto esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate ed ai motivi di impugnazione oggetto del ricorso principale, che si intendono in tale sede richiamati ed ai quali ci si riporta integralmente, ricorre con motivi aggiunti innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale chiedendo di essere inserita a pieno titolo all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario di cui al

D.D. n. 499/2020 per la sua classe di concorso di appartenenza senza l'apposizione della riserva, nonché di essere conseguentemente immessa in ruolo ed assegnata in una sede di servizio conforme al punteggio che la predetta maturerà all'esito del presente contenzioso, per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DEL D. LGS. N. 165/2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ IN SEDE DI PROVA CONCORSUALE.**

Si riportano in tale sede le considerazioni già espresse con riferimento alla erroneità dei quesiti formulati dal Ministero resistente, come pienamente avvalorato sia dal contributo offerto con la Verificazione del Prof. Giorgio Inglese in ordine al quesito sulla "Sirma", che dalla Giurisprudenza ormai consolidatasi in relazione al quesito sulla funzione di "Ebbene".

Tanto premesso, si ribadisce quanto segue in ordine ai quesiti censurati dalla ricorrente.

**1. QUESITO N. 45: "NELLA CITAZIONE DELLA IV STANZA DELLA CANZONE DI FRANCESCO PETRARCA CHIARE, FRESCE E DOLCI ACQUE, QUALE VERSO COSTITUISCE L'INIZIO DELLA SIRIMA?"**

La ricorrente forniva la risposta "Qual fiore cadea sul lembo", mentre veniva considerata corretta quella "Qual su le treccie bionde".

La domanda contestata richiedeva di individuare il verso che costituisce l'inizio della sirima (o sirma) nella IV stanza della canzone di Francesco Petrarca Chiare, fresche e dolci acque.

Con riferimento a tale quesito, è stata prodotta in giudizio Verificazione del prof. Giorgio Inglese, il quale ha confermato la tesi di parte ricorrente, nel senso di riconoscere l'esattezza della risposta fornita dalla ricorrente.

**Tanto premesso, è incontestato il diritto della ricorrente di ottenere l'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 2,00 punti in relazione al predetto quesito, per le motivazioni già note.**

**2. QUESITO N. 35: “GLI AVEVO CHIESTO SE POTEVA FARMI UN FAVORE, EBBENE HA RIFIUTATO”.  
QUALE FUNZIONE SVOLGE LA CONGIUNZIONE EBBENE?”**

La ricorrente forniva la risposta “Avversativa”, mentre veniva considerata corretta quella “Conclusiva”.

Nel contestato quesito, oltre alla risposta evidenziata come corretta dal Ministero, risulta essere altresì esatta anche la risposta “Avversativa”.

Con riferimento a tale quesito, si è già pronunciato più volte l'intestato Tribunale, riconoscendo che: *“è stato dato atto che proprio su questo specifico quesito sia intervenuto un autorevole parere della Crusca che ha precisato come “non c'è dubbio che ebbene abbia, in genere, funzione conclusiva, come indica la risposta d. Ma sul piano testuale i connettivi come ebbene sono polifunzionali e hanno valori semantici e pragmatici che dipendono dal contesto. Nel caso specifico, non c'è dubbio che ebbene possa essere sostituito anche da ma e che dunque la funzione avversativa indicata nella risposta c (scelta da chi ci ha scritto) sia senz'altro corretta, e che sia invece problematico parlare di funzione conclusiva di fronte a una semplice frase composta e non a un'unità testuale più ampia. C'è anche da dire che, tra i dizionari in uso, solo il Sabatini Coletti (il più attento ai valori testuali delle congiunzioni) fa osservare che in alcuni contesti ebbene assume anche valore avversativo. Ma il quesito sembra l'esempio classico di scelta multipla costruita male, perché probabilmente si è voluto creare un “trabocchetto” proprio partendo da ciò che si trova nei principali dizionari e costruendo la domanda per trarre in inganno, senza pensare che con riferimento alla frase proposta sarebbe quanto meno possibile una duplice risposta, con valore cioè di conclusione, ma con senso avversativo”. Sul punto, anche i numerosi pareri di esperti prodotti in giudizio dalla parte ricorrente avallano la medesima tesi de qua, evidenziando come la sola risposta realmente esatta con riferimento alla frase sottoposta ai candidati con il quesito in questione dovrebbe*

essere considerata quella data dalla ricorrente e non quella ritenuta tale dal Ministero” (cfr. sentenza T.A.R. Lazio n. 4112/2023; sentenza T.A.R. Lazio n. 6872/2023).

**Tanto premesso, è incontestato il diritto della ricorrente di ottenere l'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 2,00 punti in relazione al predetto quesito, per le motivazioni già note.**

**3. QUESITO N. 27: SE INSISTIAMO A TENERE IL VOLUME COSÌ ALTO, NON CI FARANNO VENIRE PIÙ A SUONARE IN QUESTO SPAZIO. IN QUALE FUNZIONE È USATO IL VERBO FARE NEL PERIODO PRECEDENTE?**

Il Ministero indica come risposta corretta la lettera (d), funzione “Causativa”. Tuttavia, negli studi del settore la classificazione del verbo fare non risulta univoca né la sua funzione in questo periodo può ritenersi causativa.

Riguardo alla classificazione, innanzitutto, il verbo fare + infinito non riceve da tutte le grammatiche in circolazione la stessa collocazione.

Per alcuni manuali sarebbe da ricondurre ai verbi fraseologici di cui i verbi causativi (come fare e lasciare) costituiscono una sottocategoria. Si vedano ad esempio i seguenti manuali, tra i più diffusi nelle scuole (Cfr. doc. 20 ricorso):

- G. Pittàno, M. Anzi, L. Gerosa, Una per tutti. Grammatica della lingua italiana, Torino, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2013.

- M. Sensini, In chiaro. Dalle conoscenze alle competenze linguistiche, Milano, 2014.

- R. Zordan, A rigor di logica, Milano, Fabbri, 2019.

Per altri, i verbi fare e lasciare devono essere classificati come verbi modali (o servili). Si veda:

- P. Trifone, M. Palermo, Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2014, p. 130.

Entrando nel merito specifico della domanda, che riguardava la funzione del verbo fare, occorre ragionare sul valore semantico della costruzione.

Nel periodo specifico oggetto della domanda, il verbo fare non ha funzione causativa. Infatti, l'Iniziatore dell'azione, ovvero il soggetto sottinteso “loro” della proposizione principale, non causa l'azione dell'Esecutore, ma è usato piuttosto come un

verbo polirematico, anche detto sintagmatico. Il verbo fare non ha qui alcun valore imperativo.

Si veda Simone (Simone, Raffaele, voce “Costruzione causativa”, in Enciclopedia dell’Italiano, 2010, disponibile online: [https://www.treccani.it/enciclopedia/costruzione-causativa\\_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/costruzione-causativa_(Enciclopedia-dell'Italiano)/)): le false causative comprendono “costruzioni che, pur avendo l’aspetto esterno di una causativa, non codificano una situazione di controllo dell’Iniziatore sull’Esecutore”.

In questo caso specifico, la costruzione di fare + venire sembra servire più che altro per rendere venire, normalmente intransitivo, un verbo transitivo. È lo stesso caso evidenziato da Simone (2010) all’esempio (24) della voce già citata: “a che ora fanno uscire [transitivo] i bambini da scuola?”. Insomma, riprendendo ancora una volta le parole di Simone (2010): “l’italiano tende a estendere l’uso delle causative ben al di là della codifica di situazioni realmente causative”.

Dal momento che nella domanda era chiesta la funzione del verbo fare e non il tipo di costruzione e poiché il valore causativo espresso dalla costruzione è nullo si può anche arrivare a ritenere che la risposta (d) funzione “causativa” non sia corretta.

Per tale quesito il sistema contrassegna come corretta la risposta d (“causativa”), tuttavia sussistono alcune criticità che minano l’assoluta univocità di detta opzione di risposta. Tali aspetti riguardano: la riconducibilità del valore causativo del verbo fare sia alla funzione servile sia a quella fraseologica; la formulazione del quesito, che interroga la candidata sulla funzione del verbo fare e non sul tipo di costruzione in cui è utilizzato.

Innanzitutto, il quesito e le opzioni di risposta così formulati non tengono conto del fatto che la dottrina riconduce il valore causativo del verbo fare talora alla categoria dei verbi servili, talora alla categoria dei verbi fraseologici.

A complicare il quadro sopra delineato, è il fatto che, come detto precedentemente, secondo alcuni manuali, il verbo fare in unione a verbi all’infinito e con valore causativo sia da ricondurre alla funzione fraseologica ovvero i verbi causativi costituirebbero una sottocategoria dei verbi fraseologici. Si vedano ad esempio i manuali citati sopra.

In altre parole, la dottrina non è unanime nello stabilire la funzione del verbo fare con valore causativo. Quello che è certo è che, a seconda delle fonti, sia l'opzione servile sia l'opzione fraseologica possono ricomprendere l'opzione causativa, pertanto né l'opzione servile né l'opzione fraseologica possono essere considerate risposte errate. Questo fatto mina i requisiti di certezza ed univocità della soluzione che l'Amministrazione somministrante i quiz a risposta multipla (T.A.R. Lombardia Milano sez.I, 29 luglio 2011, n.2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591) deve garantire.

Inoltre, non può neppure essere sostenuto in modo inequivocabile che, in ogni caso, "funzione causativa" rappresenti un'opzione di risposta più precisa rispetto a "funzione servile" e "funzione fraseologica". Ciò che può essere considerato certamente causativo è la costruzione della struttura "non ci faranno venire (più a suonare)" (verbo fare seguito da verbo all'infinito), ma non la funzione svolta dalla costruzione medesima: infatti, sul piano semantico, il valore causativo della struttura "non ci faranno venire (più a suonare)" è quantomeno da dimostrare.

La costruzione causativa è tipica della lingua italiana ma, come rileva lo studioso Raffaele Simone, quest'ultima «tende a estendere l'uso delle causative ben al di là della codifica di situazioni realmente causative». Non a caso, vengono individuate tre tipologie di costruzioni causative, le prime dette «false causative», le seconde definite «casi di significato ambiguo» e solamente le terze riconosciute come «'vere' causative» (Simone 2010, p. 193).

Secondo lo studioso, affinché una costruzione possa definirsi realmente causativa devono essere presenti due agenti, l'Iniziatore (soggetto del verbo fare) e l'Esecutore (soggetto logico dell'infinito retto dal verbo fare), i quali intrattengono un rapporto di natura imperativa e gerarchica: l'Iniziatore esercita una forza causativa tale da indurre l'Esecutore a compiere un'azione sulla quale quest'ultimo non ha alcuna responsabilità o potere decisionale (Simone 2010, p. 192). Dagli esempi (28) «l'imperatore fece costruire una flotta ai marinai» e (29) «il comandante ha fatto spostare il reggimento in un altro reparto» si evince che l'Iniziatore (imperatore, comandante) ha un grado elevato di controllo sull'Esecutore ma un modesto livello di azione (comanda, impone, obbliga),

mentre l'Esecutore non ha alcun potere causale dell'azione ma è colui che la esegue (costruisce, sposta).

Tali requisiti non sono rintracciabili nel caso specifico, la costruzione "non ci faranno venire (più a suonare)", dato che l'Iniziatore (loro) non esercita un potere che causa l'emissione di un comportamento da parte dell'Esecutore, ma piuttosto fa in modo che l'Esecutore (noi) consegua o non consegua un dato fine (venire a suonare ancora in un certo spazio). In altre parole, l'Esecutore non è un vero esecutore, ma piuttosto un beneficiario dell'azione dell'Iniziatore (Simone-Cerbasi 2001, p. 458). Inoltre, l'Esecutore esercita un certo potere causale sull'ottenimento o non ottenimento del beneficio («se insistiamo a tenere il volume così alto [...] »), aspetto che non è ammesso nelle costruzioni causative propriamente dette. Questi aspetti riconducono "non ci faranno venire (più a suonare)" alla casistica delle false causative, per le quali Simone fornisce gli esempi (21a) «la zia ha fatto mangiare al nipote una buonissima torta», (21b) «la zia fa trovare la cena pronta a suo nipote», (21c) «fatemi avere notizie» e (22d) «mi fai lavare le mani?» (Simone 2010, p. 193 e Simone-Cerbasi 2001 p. 458).

Inoltre, secondo Simone, un'altra caratteristica delle false causative è che la combinazione del verbo fare unito a verbi all'infinito serve a rendere transitivi verbi originariamente intransitivi, si vedano gli esempi (23) «hanno finalmente fatto partire [transitivo] il treno» e (24) «a che ora fanno uscire [transitivo] i bambini da scuola?» (Simone 2010, p.193). La costruzione "non ci faranno venire (più a suonare)" rispetta anche tale caratteristica, dato che il verbo venire, normalmente intransitivo, diventa transitivo dotato di complemento oggetto diretto ("ci", cioè "noi").

Un'ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che l'Iniziatore in "non ci faranno venire (più a suonare in questo spazio)" non è identificabile con certezza. Potrebbe essere un soggetto personale "loro, essi" (i gestori dello spazio?), ma è il caso di notare che il verbo (non ci) faranno può essere interpretato anche come un costrutto verbale impersonale alla terza persona plurale ovvero un verbo senza un riferimento specifico a chi o cosa sia il soggetto di (non) faranno e il cui scopo è indicare una situazione di permesso e divieto. In

altre parole, per il caso specifico la lingua italiana permette persino di escludere del tutto l'esistenza di un Iniziatore con potere causale.

In conclusione, il quesito pone davanti alla candidata una struttura solo formalmente causativa, in cui: l'Iniziatore, qualora ipotizzato, non ha un reale ruolo causativo e non è necessario che lo abbia; la presenza dell'Iniziatore non è appurabile e non è necessaria a determinare l'azione dell'Esecutore.

Dal momento che: i) il valore causativo del verbo fare può essere, in base alla scuola di pensiero, ricondotto alla funzione servile o alla funzione fraseologica, ii) il quesito riguarda non il tipo di costruzione, ma la funzione del verbo fare, iii) non risulta che tale funzione sia realmente causativa, la candidata ritiene che la mancata attribuzione del punteggio per la risposta indicata (c), "fraseologica", sia da imputarsi esclusivamente all'Amministrazione che ha prodotto e somministrato la prova.

**4. QUESITO N. 12: CHI È QUESTA CHE VEN, CH'OGN'OM LA MIRA, CHE FA TREMAR DI CLARITATE L'ARE, E MENA SECO AMOR, SI CHE PARLARE NULL'OM NON PUÒ, MA CIASCUN NE SOSPIRA? CHI È L'AUTORE DI QUESTI VERSI?**

La ricorrente forniva la risposta "Guido Guinizzelli", laddove invece il Ministero resistente considerava esatta "Guido Cavalcanti".

Si contesta tale quesito in quanto la sua presenza nella prova concorsuale è in evidente contrasto con il Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta – Classe di concorso A022 reso noto ai candidati circa due settimane prima dell'espletamento della prova.

Nel predetto documento viene specificato che, tra i 22 quesiti di letteratura e lingua italiana, "sono stati inclusi quesiti su opere letterarie dal Trecento al Novecento".

Fermo restando che Guido Cavalcanti (1258 ca. – agosto 1300) è autore che rientra nel programma concorsuale (D.D. 499/2020 all. A), il Quadro di riferimento ha però lasciato intendere che, sugli autori fino al Duecento compreso, la natura dei quesiti sarebbe stata differente da quanto specificato sulla storia letteraria dal Trecento al Novecento. Il sonetto oggetto del quesito, "Chi è questa che ven ch'ogn'om la mira" (sonetto IV delle Rime), non è certamente databile dal 1301 in poi, pertanto la presenza di

tale quesito discorda con quanto enunciato nel Quadro di riferimento, il cui scopo doveva essere dare indicazioni ai candidati e non fuorviarli.

L'appartenenza di Cavalcanti e delle sue opere al Duecento è fatto assolutamente noto ed è confermato da numerosi testi scolastici e di storia della letteratura (si vedano fonti esposte nel ricorso introduttivo).

^^^

È pertanto evidente che, con il riconoscimento dell'esattezza delle risposte fornite, la ricorrente conseguirebbe il punteggio di 72,00/100 e verrebbe pertanto inserita **di diritto a pieno titolo nella graduatoria di merito di appartenenza**.

Si rappresenta che non vi sono dubbi in ordine al pieno diritto della ricorrente ad ottenere la positiva valutazione dei quesiti n. 45 (Sirma) e 35 (Ebbene), per le motivazioni già note, essendo incontestata l'esattezza delle risposte fornite dalla predetta, come da Verificazione e Giurisprudenza sul punto.

Alla luce di quanto esposto, nonché della ulteriore documentazione depositata in atti a sostegno della manifesta fondatezza delle censure in tale sede riproposte, è ben evidente che la ricorrente ha pieno diritto a vedersi attribuito l'ulteriore punteggio spettante per le risposte correttamente fornite, ai fini del suo inserimento a pieno titolo all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario, per la classe di concorso di appartenenza.

A ciò deve aggiungersi che la ricorrente, la quale ha ricevuto comunicazione di accantonamento della sede di servizio per la Provincia di Bologna, all'esito del presente contenzioso dovrà essere individuata e dunque immessa in ruolo con assegnazione in una sede di servizio conforme al punteggio e alla posizione che la predetta maturerà con l'attribuzione della valutazione positiva dei quesiti in tale sede contestati.

È difatti ben evidente che la sede ad oggi assegnata non corrisponde a quella spettante effettivamente alla ricorrente, tenuto conto che la graduatoria oggetto della presente impugnazione è stata stilata sulla base del punteggio della prova scritta non comprensivo dei quesiti dei quali si chiede in tale sede la corretta valutazione.

Si chiede pertanto all'Ecc.mo T.A.R. adito di voler accogliere il presente giudizio, con riconoscimento del punteggio spettante con riferimento ai quesiti contestati anche soltanto in ordine a due delle domande poste all'attenzione dell'Ill.mo Collegio, tenuto conto della palese fondatezza di quanto argomentato con riferimento ai quesiti sulla "Sirma" e al valore di "Ebbene".

Si insiste dunque, previa positiva valutazione dei quesiti contestati, per l'attribuzione del punteggio complessivamente spettante alla ricorrente e per la rideterminazione della sua posizione all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario docenti, ai fini della successiva immissione in ruolo con assegnazione in una sede di servizio che dovrà essere conforme alla posizione che la stessa maturerà all'esito del presente contenzioso.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Voler accogliere il presente ricorso e rassegna le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

##### **VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA:**

**ACCOGLIERE** il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito di inserire la ricorrente all'interno della graduatoria di merito per la sua classe di concorso "A022 – Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Emilia Romagna a pieno titolo, dunque senza l'apposizione della riserva, previo riconoscimento della correttezza delle risposte fornite in relazione ai quesiti contestati.

Si chiede altresì all'Ecc.mo T.A.R. del Lazio adito di Voler in ogni caso ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'accantonamento di una sede di servizio fino alla formazione della futura graduatoria che verrà rettificata con l'ulteriore punteggio che avrà maturato la ricorrente all'esito del presente contenzioso, al fine di poter conseguentemente procedere alla assegnazione della predetta in una sede di servizio che dovrà essere conforme al punteggio e alla posizione maturati per effetto della pronuncia dell'intestato Tribunale.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti sconta il contributo unificato pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D.G. prot. n. 400 del 22.06.2023;
2. D.D.G. prot. n. 434 del 11.07.2023;
3. Avviso M.I.M. – U.S.R. Emilia Romagna prot. n. 19178 del 21.07.23;
4. Avviso M.I.M. – U.S.R. Emilia Romagna prot. n. 19424 del 25.07.2023.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 20.09.2023

Avv. Domenico Naso